



## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIUSTI SINOPOLI"

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado*

94011 AGIRA (EN) Codice Meccanografico: ENIC81900N C. F.: 91049610867 C.U. UFZQW3  
*Sede degli uffici: plesso "Marconi" - Piazza Europa, 3* **Sito Web:** [www.sinopolis.it](http://www.sinopolis.it)  
Tel. / Fax 0935.691021 / 690326 E-mail: [enic81900n@istruzione.it](mailto:enic81900n@istruzione.it) PEC: [enic81900n@pec.istruzione.it](mailto:enic81900n@pec.istruzione.it)

Circ. n. 13

Al DSGA  
Al personale ATA  
Ai docenti  
Al sito web

Oggetto: richiamo al rispetto della normativa vigente per la prevenzione del contagio da Covid-19

Come già comunicato con le circolari n. 235 del 26 agosto, n. 242 del 30 settembre (a cui si rinvia anche per la lettura degli allegati) e n. 5 dell'1 settembre, **si ribadisce a tutto il personale scolastico la necessità di applicare scrupolosamente il contenuto nel D.L. 111/21**, di cui si riporta in particolare uno stralcio dell'art. 9 ter:

*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.***

Pertanto si ribadisce che per tutto il personale scolastico

- **l'accesso ai locali dell'Istituto è consentito solo al personale in possesso di Green Pass** (che dovrà essere esibito al personale ATA al momento dell'ingresso a scuola);
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Al momento dell'ingresso a scuola, oltre all'esibizione del Green Pass, è necessario compilare e firmare il registro degli accessi, con annessa dichiarazione di insussistenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

È demandata al DSGA l'organizzazione del servizio del personale addetto alla verifica del Green pass, anche in relazione alle attività programmate nei vari plessi per il periodo antecedente l'avvio delle lezioni.

**I collaboratori scolastici dovranno informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per qualsiasi problematica si presenti relativamente al controllo del Green pass e all'eventuale mancato rispetto delle indicazioni previste nel D.L. 111/21.**

Si ricorda, inoltre, che il controllo del Green pass deve avvenire quotidianamente per tutto il personale, nelle modalità espresse nell'atto di delega.

Come già indicato nella circ. n. 242, si ribadisce che **il dipendente che non esibirà il GP non potrà assumere servizio** e risulterà *assente ingiustificato* per i primi 4gg.

Per ulteriore precisazione si riporta uno stralcio della nota prot. 1237 del 13/08/21:

*La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.*

**Nei confronti del dipendente che risulti assente ingiustificato perché privo di Green pass si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, con raddoppio in caso di reiterazione.** Il mancato possesso e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere **dal quinto giorno di assenza, è considerata assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro** con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.

Eventuali certificati di esenzione dalla vaccinazione dovranno essere conformi a quanto indicato nella Circolare n. 35309 del Ministero della Salute e dovranno contenere i seguenti dati:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

In presenza di personale che esibisca certificazione di esenzione, i collaboratori scolastici sono tenuti a contattare il Dirigente Scolastico, che provvederà alla verifica della validità della certificazione nel rispetto della normativa vigente.

**PER QUALSIASI PROBLEMATICHE RELATIVE AL CONTROLLO DEL GREEN PASS, TUTTO IL PERSONALE DEVE CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Ciarca

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)*